



**Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Fallimentare di Monza
N. 28 / 2016**

Il Collegio riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri:

Maria Gabriella Mariconda.....Presidente Rel.;

Caterina Giovanetti.....Giudice;

Alberto Crivelli.....Giudice;

ha pronunciato il seguente

DECRETO di APERTURA di PROCEDIMENTI COMPETITIVI

Il Collegio rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato in data 10 novembre 2017 la sig.ra Renata Vagni nella sua qualità di AU della RADAELLI ANGELO S.R.L. (07996090150) in esecuzione della delibera adottata in data 2 novembre 2016 con atto notarile, depositava domanda di concordato ai sensi dell'art. 161 c. 6 l.fall.;
- che il Tribunale con decreto in data 24.1.2018 ha ammesso la società ricorrente alla procedura di concordato, sulla base di un piano e di una proposta che sono accompagnati da un'offerta irrevocabile di acquisto;
- detta offerta ha per oggetto: il ramo di azienda, il magazzino prodotti finiti e merci, ed è stata formulata dalla società Radaelli 1967 S.r.l., con obbligo altresì da parte dell'offerente di addivenire alla stipula del contratto di locazione dell'immobile di Giussano, dove opera l'azienda, al canone annuo di € 230.000;
- per le rimanenze, l'offerente si è impegnato ad acquistare altresì il magazzino del Ramo d'Azienda, così come sarà inventariato al momento del trasferimento e valorizzato in forza dei seguenti criteri:
 - a) per quanto riguarda le materie prime, il 70% del valore contabile di carico;
 - b) per i c.d. decorativi, il 60% del valore di carico;
 - c) per i semi-lavorati, il 75% del valore di carico;
 - d) per i prodotti finiti pronti per la consegna, il 100% dell'importo oggetto di fattura a terzi, subordinatamente all'effettivo incasso;
- ciò determina l'obbligo del Tribunale di aprire una procedura competitiva per la ricerca di eventuali ulteriori soggetti interessati all'acquisto dell'azienda e del magazzino e all'affitto del capannone;
- com'è noto, infatti, l'introduzione della norma contenuta nell'art. 163 bis L.F. e la modifica del quinto comma dell'art. 182 L.F., permette di individuare tre principi fondamentali che governano la procedura concordataria, ed in particolare (1) quello dell'accelerazione delle vendite in modo che sia conservato il valore dei beni e ciò ex art. 182 in tal modo evitando, se possibile, di ricorrere all'affitto finalizzato alla vendita; (2) quello dell'obbligo di pubblicità; (3) ed infine il principio dell'obbligo di competitività in qualsiasi fase della procedura concordataria;
- l'art. 163 bis LF è, inoltre, applicabile a tutte le fattispecie in cui il debitore, come nel caso oggetto della presente procedura, evidenzia l'intenzione di



trasferire ad un soggetto già individuato anche prima dell'omologazione, l'azienda o un ramo di essa o anche solo di beni specifici, contro un corrispettivo in denaro o a titolo oneroso;

- alla luce delle su esposte considerazioni, il Tribunale, analizzata la proposta formulata dalla Radaelli 1967 S.r.l.

DISPONE

letti gli artt. 182 e 163 bis L.F.;

l'apertura del procedimento competitivo a norma dell'art. 163 bis L.F. volto alla ricerca di interessati all'acquisto di:

(A)

- tutte le autorizzazioni, licenze, permessi, certificazioni di qualità relativi all'attività del Ramo d'Azienda di cui Radaelli Angelo S.r.l. dichiarerà e garantirà l'esistenza al momento del trasferimento;
- le immobilizzazioni materiali, ivi compresi tutti i macchinari, attrezzature, impianti e le linee di produzione relativi all'attività del Ramo d'Azienda;
- tutti i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale costituenti immobilizzazioni immateriali di Radaelli Angelo S.r.l., nonché il diritto di tutela in caso di loro pregiudizio, i nomi commerciali e simboli registrati o meno, posseduti dalla stessa, nonché gli archivi tecnico-commerciali, il know how ed ogni altra informazione relativa alle attività, servizi e processi inerenti l'azienda;
- le liste clienti, il know how commerciale e le altre informazioni e dati di natura commerciale, gli ordini ed i contratti in corso nonché, in generale, ogni altra informazione, dato o conoscenza relativi all'attività e alla gestione dell'azienda;
- gli ordini di acquisto emessi dai clienti e ancora non evasi e, più in generale, i rapporti contrattuali con i clienti, con espressa esclusione delle forniture già eseguite e, più in generale, delle obbligazioni già eseguite;
- i dipendenti relativi al Ramo d'Azienda trasferito;

(B)

- il magazzino prodotti finiti e merci.

All'uopo si precisa che:

- il prezzo offerto non può essere inferiore:
 - ad euro 1.640.000,00 (unmilionesecientoquarantamila/00) per il ramo di azienda (con versamento della cauzione pari al 10% ed accollo del T.F.R.), con pagamento previsto nel termine massimo di 24 mesi, a fronte del rilascio di garanzia idonea ex art. 104 L.F.;
 - all'importo del magazzino che verrà inventariato al momento del trasferimento e valorizzato in forza dei seguenti criteri:
 - a) per quanto riguarda le materie prime, il 70% del valore contabile di carico;
 - b) per i c.d. decorativi, il 60% del valore di carico;
 - c) per i semi-lavorati, il 75% del valore di carico;
 - d) per i prodotti finiti pronti per la consegna, il 100% dell'importo oggetto di fattura a terzi, subordinatamente all'effettivo incasso;e con obbligo a carico dell'aggiudicatario di addivenire altresì alla stipula del contratto di locazione dell'immobile di Giussano, al canone annuo di Euro 230.000,00 (duecento-trentamila/00);
- In caso di gara fra gli offerenti, ciascun rilancio non potrà essere inferiore a €30.000,00
- Modalità di pagamento del prezzo:



- 1) Cauzione pari al 10% del prezzo offerto ed accollo del T.F.R.;
- 2) Saldo prezzo entro e non oltre 24 mesi dall'aggiudicazione.

Data Room: per qualsiasi informazione è possibile contattare lo studio dei Commissari Giudiziali Dott.ssa Elisabetta Brugnoli al numero tel. 02-87234570 e Dott. Pino Sorrentino al numero di tel. 02-855031 o agli indirizzi e-mail elisabettabrugnoli@studiobrugnoli.com e psorrentino@tricol.it

L'accesso a tale Data Room avviene previa sottoscrizione dei seguenti allegati: (i) impegno di riservatezza; (ii) approvazione del regolamento di funzionamento della Data Room.

CONDIZIONI DELLA VENDITA

Si fissa il **12 aprile 2018 ore 11** l'udienza avanti al Giudice Delegato (Monza, via Vittorio Emanuele II, secondo piano, Sezione Fallimentare, stanza del Presidente dr.ssa Maria Gabriella Mariconda) per la deliberazione sulle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti.

1. La vendita avviene nello stato di diritto in cui i beni e i diritti si trovano.
2. I beni vengono venduti liberi da vincoli pregiudizievoli.
3. Il prezzo di vendita non potrà essere inferiore a quello indicato nella prima parte dell'ordinanza.
4. Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'acquirente.
5. Il pagamento del prezzo e degli oneri tributari dovrà essere effettuato entro 24 mesi dalla data di emissione del decreto di aggiudicazione.

Si precisa:

- che la presente vendita si deve considerare come forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi ad esempio, quelli derivanti dalla necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene.

1. Per quanto attiene ai beni mobili oggetto della presente vendita eventuali necessità di adeguamento alle normative di legge sono a carico dell'aggiudicatario.
2. E' esclusa ogni e qualsivoglia garanzia per vizi sui beni oggetto della presente vendita e per il buon funzionamento degli stessi.
3. L'aggiudicatario rinuncia, per la stessa partecipazione alla vendita, a far valere in futuro nei confronti della procedura concorsuale qualsiasi eccezione, pretesa, richiesta, contestazione in ordine all'identità, alla condizione giuridica, alla qualità, consistenza, sussistenza dei beni oggetto della presente vendita.
4. L'aggiudicatario accetta incondizionatamente i beni assumendosi ogni rischio relativo all'effettivo e regolare funzionamento degli stessi, rinunciando a far valere ogni eventuale diritto alla riduzione del corrispettivo e/o al risarcimento del danno, e/o alla risoluzione della vendita nei confronti della Procedura, nel caso in cui uno o più beni mobili dovessero risultare viziati o carenti di qualità.



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLE CAUZIONI

Gli interessati entro le h. 12.00 del giorno antecedente alla data fissata per l'esame delle offerte e per la gara tra gli offerenti, devono formulare l'offerta di acquisto irrevocabile con le seguenti modalità:

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la cancelleria dei fallimenti del Tribunale di Monza, in via Vittorio Emanuele II n. 5, piano secondo.

Sulla busta deve essere indicato un nome di fantasia – non il nome di chi deposita materialmente l'offerta e la data della vendita. Nessun'altra indicazione, a pena di inammissibilità dell'offerta di acquisto – né numero o nome della procedura né il bene per cui è stata fatta l'offerta né l'ora della vendita o altro - deve essere apposta sulla busta.

L'offerta di acquisto per la sua validità deve contenere:

- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto che presenta l'offerta d'acquisto a cui deve essere, in caso di aggiudicazione, intestato il Ramo di Azienda. A tal proposito si precisa che non è possibile intestare i beni oggetto della vendita a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta. Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni nella proposta d'acquisto devono essere indicate anche le generalità dell'altro coniuge. Se l'offerente è minorenne o interdetto, l'offerta deve essere sottoscritta dai genitori/tutore – previa autorizzazione del Giudice Tutelare – in caso di offerta a mezzo procuratore legale si applica l'art. 583 c.p.c.;
- l'indicazione del prezzo offerto che, non può essere inferiore al prezzo indicato nella presente ordinanza, a pena di inammissibilità dell'offerta;
- il termine di pagamento del c.d. saldo prezzo ivi compresi gli eventuali ulteriori oneri, non deve essere superiore a 24 mesi dall'aggiudicazione. L'offerente può indicare un termine più breve, circostanza che sarà valutata, in caso di offerte di pari valore, ai fini dell'individuazione della migliore offerta;
- l'espressa dichiarazione di aver preso visione di ogni documento pubblicato sul sito del Tribunale di Monza in relazione al bene per il quale viene presentata l'offerta.

Alla proposta d'acquisto deve essere allegata, a pena di inammissibilità della proposta medesima:

- la fotocopia del documento di identità dell'offerente se persona fisica ovvero, se persona giuridica, la visura camerale dalla quale si devono evincere i poteri del Legale Rappresentante ovvero la copia del verbale di assemblea per l'attribuzione dei poteri e/o un altro atto equipollente, nonché l'assegno circolare non trasferibile intestato a "Concordato n. 28/2016" seguito dal numero e dall'anno della procedura, per un importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione;
- una garanzia fideiussoria a prima richiesta assoluta rilasciata da parte di primario istituto di credito a garanzia del pagamento dell'intero prezzo di aggiudicazione;

DELIBERAZIONE SULL'OFFERTA E GARA TRA GLI OFFERENTI

All'udienza fissata per l'esame delle offerte il Cancelliere depositerà copia delle



offerte e degli assegni circolari inerenti alle cauzioni.

Se per l'acquisto del medesimo bene risulteranno presentate più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta, mediante offerte in aumento da effettuarsi, ciascuna, nel termine di sessanta secondi dall'apertura della gara o dall'offerta immediatamente precedente; in ogni caso l'aumento non potrà essere inferiore all'importo indicato nella prima parte dell'ordinanza; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Se la gara non potrà avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice potrà disporre la vendita a favore del maggiore offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile. Se non potesse individuarsi un maggior offerente perché tutte le offerte risultino di eguale importo, con identiche modalità temporali di pagamento del prezzo e non vi siano offerte in aumento il Giudice potrà aggiudicare il bene a favore di chi risulterà aver trasmesso per primo l'offerta.

Si potrà procedere all'aggiudicazione all'unico offerente o al maggior offerente o al primo

offerente, anche se non comparso.

L'aggiudicazione sarà definitiva, e quindi non saranno prese in considerazione successive offerte in aumento anche se superiori di oltre un quinto, salvo quanto previsto dall'art.108 legge fallimentare, come richiamato dall'art. 182 l. fall.

L'offerente potrà farsi rappresentare nella gara da un procuratore munito di procura risultante da scrittura privata anche non autenticata (purché accompagnata, in tal caso, da una fotocopia del documento d'identità dell'offerente), salvo che il potere di rappresentanza risulti dal certificato del Registro delle Imprese.

RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE E DELLA FIDEIUSSIONE A PRIMA RICHIESTA

All'offerente non aggiudicatario la cauzione e la fideiussione a prima richiesta saranno restituite dopo lo svolgimento della gara. Il giudice, contestualmente all'aggiudicazione del bene, ordinerà alla cancelleria la restituzione.

PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI FISCALI NELLA VENDITA

Il saldo prezzo, per la parte eccedente l'importo versato ed il T.F.R. accollato, dovrà essere versato entro il termine di 24 mesi decorrente dalla data di emissione del decreto di aggiudicazione mediante bonifico bancario sul conto intestato al concordato, le cui coordinate saranno comunicate dal collegio dei commissari giudiziali a mezzo Pec o raccomandata. In caso di mancato versamento nel termine, l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto, con conseguente incameramento della cauzione e, in caso di successiva vendita del bene ad un prezzo inferiore, sarà tenuto al pagamento della differenza.

Nello stesso termine e con le stesse modalità dovrà essere versato l'importo, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione, per spese ed oneri fiscali.

Il trasferimento della proprietà avverrà con l'emissione del decreto di trasferimento dopo il

versamento del prezzo e delle ulteriori somme per spese ed oneri fiscali.



ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

La pubblicità dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- Affissione per tre giorni consecutivi nell'Albo di questo Tribunale;
- Pubblicazione sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" ai sensi dell'art. 490 I comma e 631 - bis c.p.c., quando sarà disponibile;
- Inserimento su rete Internet all'indirizzo www.tribunale.monza.giustizia.it e sul portale www.astalegale.net dalla medesima data della pubblicazione sui quotidiani di cui sopra ai sensi dell'art. 490 II comma c.p.c.;
- Pubblicazione, per estratto sull'edizione regionale del quotidiano "La Repubblica" oltre al sito web correlato (ENTIETRIBUNALI.IT,) sul free press "Newspaper Aste Tribunale di Monza", nonché sull'edizione de Il Sole 24 Ore, alle condizioni e negli spazi riservati al Tribunale di Monza, nella ultima data di pubblicazione disponibile che sia di almeno 30 giorni anteriore alla vendita;
- Inserimento degli avvisi di vendita sui canali web di RCS Corriere della Sera dedicati al Tribunale di Monza (Corriere.it Milano, CORRIERE DIGITAL EDITION ECC.)

SI AVVISA

- il debitore in concordato che, entro dieci giorni dall'emissione del decreto di aggiudicazione del giudice delegato, sarà tenuto a modificare la proposta e il piano in conformità all'esito della gara;
- tutti gli interessati all'acquisto, ivi compresi i soggetti che hanno già presentato offerte alla società in concordato, che le offerte devono essere irrevocabili ed incondizionate, essendo previsto dalla norma di cui all'art. 163 bis, comma due, l. fall. che il condizionamento delle offerte all'omologazione del concordato o ad altri e diversi eventi risolutivi o sospensivi determina l'inefficacia delle offerte medesime;
- tutti gli interessati all'acquisto che possono acquisire ogni informazione utile contattando i componenti del collegio dei commissari giudiziali ai contatti sopra indicati. Si comunichi alla società in concordato e ai Commissari giudiziali.

Si comunichi alla società in concordato e ai commissari giudiziali.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 14 febbraio 2018

Il Presidente
Dott.ssa *Maria Gabriella Mariconda*

